

[APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 13 DEL 22.2.2017]

REGOLAMENTO DISTRETTUALE SERVIZI SOCIALI AMBITO DI SARONNO

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale di Saronno (Comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno ed Uboldo) e dell'ufficio di piano dell'Ambito territoriale di Saronno.

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, con riguardo alle differenze ed alle scelte espresse dai singoli.

I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale, nel rispetto sia delle risorse disponibili sia degli equilibri di bilancio.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito Distrettuale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, e di prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale
- devianza
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

3. I Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale e lo stesso Ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente ai Comuni dell'Ambito Territoriale di Saronno:

- a) i cittadini italiani residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;

- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali Enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti ove praticabile.

Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST e/o con l'Agenzia di Tutela della Salute- ATS (secondo le relative funzioni), l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni dell'Ambito, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;

- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Per i servizi residenziali di cui agli artt. dal 38 al 45 dell'Allegato al presente regolamento sarà garantita la continuità del progetto socio-assistenziale ed educativo già in atto.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell'Ambito realizzano l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei Comuni dell'Ambito;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- ☐ il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- ☐ i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- ☐ l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni assumono un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.¹

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini

¹ I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti

dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, **conformemente alla normativa vigente**.

La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione, in assenza di rete parentale.

2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la

condizione di bisogno.

3.La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante legale, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione/partecipazione dell'interessato e dei suoi familiari;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto, se l'intervento lo richiede e le condizioni della persona lo consentono, sulla base della valutazione del Servizio Sociale.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 12 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono

la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva, anche verbale, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 13 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l' Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST e/o con l'Agenzia di Tutela della Salute- ATS (secondo le relative funzioni) e/o altri Enti presenti sul territorio; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle normative regionali in materia di integrazione socio - sanitaria.

Articolo 14 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali, quali, la presentazione di reclami, suggerimenti e segnalazioni.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento di ogni singolo Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 16 - Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

2. Ogni Comune dell'Ambito ha attivo un ufficio di servizio sociale professionale che garantisce la completa informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

3. Al fine di facilitare gli accessi le persone interessate devono rivolgersi al

servizio sociale del proprio comune di residenza. I Comuni dell'Ambito agevolano l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.

4. In particolare, i Comuni si pongono quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
- contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

5. Le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio. I Comuni si impegnano a definire ed adottare le Carte dei Servizi Sociali gestiti a livello comunale.

Articolo 17 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dallo specifico Regolamento e dalla normativa superiore che disciplina la materia.

PARTE TERZA

INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 18 - Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno del piano di zona dell'Ambito distrettuale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'Ambito distrettuale.
2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
 - ☐ *Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - ☐ *Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - ☐ *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Articolo 19 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Ambito distrettuale.
2. L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito comunale

Articolo 20 - Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) *tramite bando*: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
 - b) *con richieste a sportello*: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al servizio sociale del proprio Comune di residenza.

Articolo 21 - Attivazione

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

PARTE QUARTA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 22 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Come definito dall'articolo 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", i criteri per la compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociali agevolate sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 23 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ **I.S.E.:** l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ **I.S.E.E:** l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- ◆ **Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ **Nucleo familiare:** il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ **Dichiarazione sostitutiva unica:** la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ **Prestazioni sociali:** si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ **Prestazioni sociali agevolate:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a

determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- ◆ **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ **I.S.E.E. utenza:** l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ **I.S.E.E. iniziale:** è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- ◆ **I.S.E.E. finale:** è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- ◆ **Quota minima:** è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento.
- ◆ **Contribuzione massima:** è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto. **NOTA BENE:** nell'apposita formula di calcolo per la compartecipazione della spesa da parte dei cittadini, in caso in cui sia prevista una quota minima, la stessa dovrà essere tolta dalla contribuzione massima. In altre parole, la retta massima è data dalla *contribuzione massima + quota minima*.

Articolo 24 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi, quali i servizi scolastici ed educativi, che mantengono la loro validità per l'intera durata dell'anno scolastico o educativo.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 25 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica manifestamente incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 26 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 27- Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 1, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Articolo 28 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
3. L'Ambito Distrettuale predispone apposita procedura, unitamente alla relativa modulistica, da approvarsi da parte di ogni Comune con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Articolo 29 – Certificazione contributi

Nel caso in cui i cittadini debbano dichiarare, nella fase di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'ammontare dei contributi e/o benefici erogati dal Comune, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, rilascia certificazione attestante la specifica dei contributi erogati nell'anno di riferimento.

Articolo 30 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito.

L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'Ambito e le propone ai Comuni stessi.

In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea di Ambito approva e propone la struttura della compartecipazione (per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero per quota di compartecipazione personalizzata) ed i livelli iniziali e finali dell'I.S.E.E. per ogni intervento e servizio.

I Comuni, nella definizione degli atti programmatici, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi.

Nella fase di prima applicazione, i Comuni recepiscono i criteri stabiliti dall'Assemblea entro il termine del nuovo Piano di Zona 2015 – 2017, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi.

(estratto da D.G.R. 2260 del 1^a agosto 2014: "con specifico riguardo alla definizione dei criteri e degli ambiti di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e di calcolo della compartecipazione dei caratteri di equità, che dovranno essere applicati dai Comuni attraverso la modalità della gestione associata dei Piani di Zona).

Articolo 31 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento, degli equilibri di bilancio e dell'organizzazione territoriale dei servizi, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri stabiliti dall'ente;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) l'eventuale quota minima di contribuzione
- e) l'I.S.E.E. iniziale
- f) l'I.S.E.E. finale;
- g) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

- ❖ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
- ❖ ovvero per quota di compartecipazione personalizzata.

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi motivati e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, previa deliberazione di indirizzo da parte della giunta comunale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

7. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 2, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- d) la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.
- e) la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
- f) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - ❖ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ❖ ovvero per quota di compartecipazione personalizzata.

8. Gli interventi, le prestazioni ed i servizi condizionati all'I.S.E.E. sono ricompresi nell'Allegato al presente Regolamento, quale parte integrante formale e sostanziale.

Articolo 32 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato: punteggio 5
- Assenza di rete familiare ed amicale: punteggio 4
- Famiglie monogenitoriali: punteggio 3
- Situazione di effettiva precarietà economica: punteggio 2
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo: punteggio 4
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire: punteggio 4

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 33 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Articolo 34 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del

nucleo non già inclusi.

Articolo 35 - Forme di esonero

1. L'esonero dalla contribuzione può essere previsto solo a seguito di presentazione di idonea relazione del servizio sociale relativa a situazioni di disagio sociale di eccezionale gravità e dovrà essere sottoposta alla giunta comunale.

Articolo 36 - Compartecipazione da parte di non residenti

1. Le persone non residenti sono tenute alla compartecipazione massima, nel caso di fruizione di servizi erogati dal Comune, salvo convenzione con il Comune di residenza di accollo della quota di agevolazione riconosciuta al soggetto beneficiario della prestazione.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 – Monitoraggio

1. Dopo il primo biennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta comunale presenta al Consiglio una relazione relativa allo stato di attuazione della disciplina regolamentare, con particolare riferimento all'impatto sui destinatari dei servizi, sull'organizzazione comunale e sugli aspetti economico – finanziari di bilancio. In tale sede la Giunta può proporre eventuali interventi di revisione o integrazione del presente regolamento.
2. Analoghe relazioni saranno successivamente presentate dalla Giunta Comunale con periodicità biennale.

Articolo 38 – Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 39 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 40 – Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 41 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

ALLEGATO

TIPOLOGIE DI SERVIZI E

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

1. Sostegno economico

Articolo 1- Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazione di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Le modalità di erogazione degli aiuti economici potranno comprendere sia erogazioni in denaro, sia erogazioni di buoni spendibili in negozi convenzionati (ticket service), sia altre provvidenze economiche (esenzioni, riduzioni, abbuono di morosità, ecc.) a fronte, quando possibile, di attività di utilità sociale da parte dei soggetti interessati, anche nella forma del “voucher per impegno sociale” ad integrazione od in sostituzione del contributo economico, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
4. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.
5. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.
6. Eventuali deroghe alla erogazione dei contributi, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, dovranno essere sottoposte alla Giunta Comunale.

Articolo 2 - Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. La Giunta comunale determina annualmente il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari, corrispondente, in fase di prima applicazione, al valore della pensione minima INPS.
3. L'entità del contributo ordinario di norma non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento.
4. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione.
5. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, quando possibile.
6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed

associazioni convenzionate con il Comune.

7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Articolo 3 - Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali, a titolo esemplificativo:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- c) necessità di pagamento delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura o per prevenirne il distacco;
- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) spese eccezionali per calamità naturali.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

3. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

4. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

5. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Articolo 3 bis - Buono sociale per sostenere le spese di fornitura del gas metano

1. Il Comune attiva interventi di sostegno rivolti alle fasce più deboli della cittadinanza per il pagamento della fornitura del gas metano. Tali interventi sono garantiti attraverso la forma del buono sociale, da assegnare attraverso la pubblicazione di apposito bando, tenendo conto delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 46bis comma 4 del DL nr 159/2007 relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale.

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina:

- il budget di spesa annua, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- l'ammontare massimo annuo del buono sociale a favore dell'utente sulla base dell'ISEE;
- l'ISEE finale oltre il quale non è riconosciuto alcun buono sociale, il cui valore, in fase di prima applicazione, è pari all'importo della pensione INPS integrata al minimo, aumentata del 100% per la generalità dei richiedenti e del 250% per le famiglie numerose con almeno tre figli fiscalmente a carico.
- la struttura di contribuzione sulla base dell'ISEE utente, sulla scorta della quale saranno attribuiti importi diversificati del buono sociale di che trattasi.

3. Qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili il Comune formulerà una graduatoria di priorità in rapporto all'ISEE dei cittadini ammessi ad usufruire del beneficio, a partire dall'ISEE inferiore.

4. I buoni saranno erogati rispettando la graduatoria formulata fino ad esaurimento del budget preventivato.

5. L'entità del buono sociale comunale non potrà comunque essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dall'utente per la fornitura del gas, tenendo conto dell'eventuale riconoscimento del bonus gas naturale - di cui al DL nr 185/2008 convertito in legge nr 2/2009 s.m.i.- sotto forma di sconto annuale in bolletta (con riferimento alle bollette emesse nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda).

2. Contributo per affido familiare

Articolo 4 - Contributi per affidamento familiare

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.

2. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:

- a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
- b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
- c) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

3. Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile così differenziato, salvo diversa contribuzione migliorativa da parte del singolo Comune:

- a) pari ad €. 300,00 per affidamento consensuale e giudiziale a parenti entro il quarto grado;
- b) pari ad €. 500,00 per affidamento consensuale e giudiziale etero familiare per affidamento a tempo pieno e pari ad €. 300,00 per affidamento a tempo parziale;
- c) pari ad €. 500,00 per affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

4. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

3. Assistenza abitativa

Articolo 5 – Ambito di intervento

1. Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, può attivare le seguenti forme di assistenza socio – abitativa:

- a) interventi per l'emergenza abitativa, della durata massima di 60 giorni, attraverso accoglienza temporanea presso strutture pubbliche e private, anche convenzionate;
- b) assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo, della durata massima di mesi sei attraverso l' assegnazione alloggiativa temporanea di alloggi, pubblici o privati, nella disponibilità del Comune, contestualmente alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità familiari;
- c) assegnazione alloggiativa di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito di valutazione del servizio sociale;
- d) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione;
- e) interventi economici a sostegno delle spese di accesso ad un nuovo alloggio in locazione;

Articolo 6 – Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal servizio sociale.

2. Sono esclusi dagli interventi coloro i quali occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio adottato dal Comune per occupazione senza titolo di alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi cinque anni.

3. Possono accedere agli interventi di emergenza abitativa, di cui alle lettere a) b) ed e) del precedente articolo, i cittadini che si trovino in una delle seguenti situazioni, con particolare attenzione ai nuclei con minori e/o con persone disabili:

- ☐ sfratto immediatamente esecutivo
- ☐ ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata;
- ☐ altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
- ☐ disagio abitativo attestato dal servizio sociale, per 'accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza e di situazioni di fragilità di nuclei con padri separati.

4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo, i criteri di accesso sono determinati dalla regolamentazione regionale in materia.

Articolo 7 – Modalità di accesso

1. Le persone ed i nuclei familiari che vengono a trovarsi in una delle situazioni

di emergenza/urgenza abitativa possono presentare istanza di intervento secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. La valutazione e la decisione in merito all'attivazione degli interventi segue la procedura prevista dal presente regolamento.

Articolo 8 - Quote di contribuzione

1. Nei casi di assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo, la Giunta Comunale annualmente stabilisce , nella fase di determinazione delle tariffe:

- l'I.S.E.E. iniziale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo
- l'I.S.E.E. finale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo aumentata del 250%, fatta salva la possibilità di condizioni migliorative da parte di ogni singolo Comune;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, pari al 10% del costo del servizio

Il calcolo con il metodo della progressione lineare avverrà secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

4. Asilo nido

Articolo 9 - Asilo-nido

1. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.

2. La percentuale di compartecipazione del Comune al costo della retta viene determinata con il metodo della progressione lineare in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, con i parametri sotto riportati:

quota minima

ISEE iniziale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo

ISEE finale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo aumentata del 250%, fatta salva la possibilità di condizioni migliorative da parte di ogni singolo Comune.

contribuzione massima di compartecipazione alla spesa

Il calcolo con il metodo della progressione lineare avviene con la seguente formula:

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

3. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 2, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino tramite voucher, prevedendo:

a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del

bilancio comunale;

- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.,
- c) l'I.S.E.E. finale oltre il quale non è riconosciuta alcuna contribuzione, il cui valore è pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo aumentata del 250%, fatta salva la possibilità di condizioni migliorative da parte di ogni singolo Comune

L'ammontare del voucher è determinato secondo il metodo della progressione lineare attraverso la seguente formula:

$$\text{contributo massimo erogabile} - \% \frac{\text{ISEE nucleo}}{\text{ISEE finale}}$$

5. Servizio di mensa scolastica

Articolo 10 - Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado pubbliche presenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

Articolo 11 - Quote di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa , nella fase di determinazione delle tariffe:
 - la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sul solo pasto ovvero distinta per quota mensile – variabile in base alla tipologia della scuola frequentata, alla eventuale assenza per un determinato numero di giorni – e per pasto
 - eventuale quota minima
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
 - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

6. Servizio di trasporto scolastico

Articolo 12 - Agevolazioni ed esenzioni

1. Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

7. Gli incontri protetti

Articolo 13 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti “protetti” gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno “spazio neutro”, cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Articolo 14 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi famigliari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre-requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitorio inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori social incaricati per attività socio-educative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Articolo 15 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo per ogni incontro, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- ISEE iniziale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo
- ISEE finale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo aumentata del 250%, fatta salva la possibilità di condizioni migliorative da parte di ogni singolo Comune.
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Il calcolo della contributo è determinato con il metodo della progressione lineare con la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

2. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori.

8. Servizio di assistenza domiciliare educativa

Articolo 16 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglia si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Articolo 17 – Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

- a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
- b) disagio scolastico e/o culturale;
- c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
- d) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
- e) minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
- f) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Articolo 18 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo orario per la fruizione del servizio, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2012:

- ISEE iniziale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo
- ISEE finale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo **aumentata del 250%, fatta salva la possibilità di condizioni migliorative** da parte di ogni singolo Comune.
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente sarà pari a € 5 orarie e non potrà superare la quota massima mensile di € 120.
- Viene applicata una franchigia fino a 10 € mensili.

Il calcolo della contributo è determinato con il metodo della progressione lineare con la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

9. Accoglienza di minori in servizi residenziali e semiresidenziali

Articolo 19 – L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Articolo 20 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - ☐ garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - ☐ recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 21 – Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:
 - ☐ vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - ☐ con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono,

disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;

- ☐ orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- ☐ per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 22 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 23 – Presupposti per l'inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- il previo consenso dei genitori o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore; ove manchi detto consenso dei genitori o del tutore, un provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
- l'elaborazione di uno specifico progetto di inserimento in comunità (Progetto Educativo Individuale);
- la presentazione del suddetto progetto al minore, nei modi consoni all'età e alla situazione e laddove possibile, la condivisione da parte dello stesso.

2. Nei casi di inserimento in comunità a seguito del provvedimento ai sensi dell'art 403 del Codice Civile "Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori", il progetto sarà elaborato successivamente e nei tempi più brevi possibili in considerazione degli obiettivi da raggiungere.

Articolo 24 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- ☐ garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;

- ☐ individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi e clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- ☐ garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- ☐ mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- ☐ garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- ☐ prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- ☐ favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Articolo 25 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, secondo quanto introdotto dalla L. n 219 del 10.12.2012 (nuove disposizioni in materia di filiazione).

L'art. 315 del Codice Civile stabilisce: "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, ossia hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri ed inoltre l'art. 315 bis stabilisce che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Nel caso di provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 25, comma 3 del RDL 20 luglio 1934, n 1404 "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni" le spese di affidamento ricovero dei minori sono a carico dei genitori.

2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, in caso di indigenza o impossibilità dei genitori a sostenere le spese in tutto o in parte, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.

3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:

- ISEE iniziale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo aumentata del 100%
- ISEE finale pari al valore dell'ISEE iniziale aumentato del 300 %.
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente sarà pari al 5% della retta giornaliera, fatta salva la situazione di più persone interessate nella quale la percentuale della compartecipazione sarà abbattuto del 50%.

Il calcolo della contributo è determinato con il metodo della progressione lineare con la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

4. La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 26 – Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e in collaborazione con l' Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) e/o con Agenzia di Tutela della Salute (ATS)- secondo le specifiche funzioni- in relazione alla seconda la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- ☐ la situazione sanitaria personale;
- ☐ la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- ☐ la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- ☐ la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- ☐ gli interessi ed aspirazioni personali;
- ☐ i servizi territoriali già utilizzati;
- ☐ i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

10. Servizio di Assistenza domiciliare

Articolo 27 – Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall' Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST e/o dall'Agenzia di Tutela della

Salute (secondo le relative funzioni), nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del **sistema locale dei servizi sociali**.

3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Articolo 28 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- quota minima, che, in sede di prima applicazione, è pari ad €. 1,00 per ogni ora di prestazione;
- ISEE iniziale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo
- ISEE finale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo aumentata del 250%
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, che, in sede di prima applicazione, è pari ad €. 10,00 per ogni ora di prestazione;

Il calcolo della contributo è determinato con il metodo della progressione lineare con la seguente formula:

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

11. Pasti al domicilio

Articolo 29 - Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

3. Il Servizio viene erogato sulla base delle istanze dei beneficiari.

Articolo 30 - Priorità di accesso al servizio

1. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilito annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione.

2. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- ☐ Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
- ☐ Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- ☐ Situazione economica (ISEE) del richiedente.

Articolo 31 - Quota di contribuzione

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per ogni pasto, nella fase di determinazione delle tariffe:

- quota minima, che, in sede di prima applicazione, è pari ad €. 1,00
- ISEE iniziale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo
- ISEE finale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo aumentata del 250%
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente è pari al costo del servizio
- .

Il calcolo della contributo è determinato con il metodo della progressione lineare con la seguente formula:

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

12. Trasporto sociale

Articolo 32 - Trasporto sociale

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali
- b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio
- c) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità
- d) l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione.

5. La fruizione del servizio di trasporto sociale è subordinata alla valutazione del Servizio Sociale e può prevedere la richiesta di un rimborso spese kilometrico sulla base della tariffa A.C.I. ovvero di un rimborso forfettario determinato sulla base della percorrenza e del numero di servizi fruito.

6. In situazioni di particolare fragilità e di specifico progetto sociale, il Comune può prevedere l'erogazione di un buono, su base forfettaria o sulla base di rimborso spese kilometrico, a fronte della dimostrazione dei trasporti effettivamente fruiti.

Articolo 33 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:

a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.

b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

2. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

13. Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

Articolo 34 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e

integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Articolo 35 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- ❖ migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- ❖ mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- ❖ sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- ❖ incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- ❖ favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

14. Servizio di formazione all'autonomia

Articolo 36 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento

Articolo 37 - Compartecipazione al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- quota minima pari ad una certa percentuale della retta media, stabilita a

discezione in modo differenziato per ogni comune. Nella fase di prima applicazione, la base di calcolo è così determinata:

- a) C.S.E. €. 48,00 giornalieri, comprensivi di quota alberghiera e di pasto
- b) C.D.D. €. 60,00 giornalieri, comprensivi di quota alberghiera e di pasto
- c) S.F.A. €. 40,00 giornalieri, comprensivi di quota alberghiera e di pasto.

La retta media è incrementata dell'eventuale costo del trasporto, come determinato dall'Ente gestore.

- ISEE iniziale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo
- ISEE finale pari al valore della pensione I.N.P.S. integrata al minimo aumentata del 250%
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, che, in fase di prima applicazione è così determinata:
 - a) C.S.E. €. 16,00 giornalieri, comprensivi di quota alberghiera e di pasto
 - b) C.D.D. €. 20,00 giornalieri, comprensivi di quota alberghiera e di pasto
 - c) S.F.A. €. 13,33 giornalieri, comprensivi di quota alberghiera e di pasto.

Il calcolo del contributo è determinato con il metodo della progressione lineare con la seguente formula:

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

Il costo giornaliero deve essere moltiplicato x 21 giorni x 11 mesi di frequenza; per frequenza part time la quota giornaliera sarà proporzionalmente ridotta in base alla riduzione applicata dall'ente gestore.

2. Il trasporto ai servizi per la disabilità deve essere garantito dal comune di residenza. Le spese potranno essere sostenute secondo le seguenti modalità:

- a) rimborso della spesa alla famiglia che effettua direttamente il trasporto fino ad un massimo di €. 0,70 a kilometro, fino a trenta kilometri al giorno; oltre i trenta kilometri giornalieri, il rimborso è pari ad un massimo di €. 0,35 a kilometro;
- b) rimborso della spesa alla associazione di volontariato che effettua il trasporto fino ad un massimo di €. 0,70 a kilometro, fino a trenta kilometri al giorno; oltre i trenta kilometri giornalieri, il rimborso è pari ad un massimo di €. 0,35 a kilometro.

15. Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 38 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 39 - Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in

strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Articolo 40 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 41 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti:

- a persone con disabilità ovvero
- a persone adulte in condizioni di gravissima marginalità e prive di una rete familiare e/o amicale di supporto e di riferimento ovvero
- a persone anziane con disabilità ovvero a persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio, residenti e regolarmente iscritte all'anagrafe comunale.

2. Possono beneficiare del contributo per l'integrazione della Quota sociale della retta di ricovero i soggetti residenti e regolarmente iscritti all'anagrafe comunale, con ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale alla soglia d'importo definito annualmente dalla Giunta comunale che in fase di prima applicazione sarà pari ad € 20.000 =.

3. Per integrazione della quota sociale della retta di ricovero dei soggetti di cui al comma precedente in struttura protetta residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune effettua nel caso in cui la situazione economica dei richiedenti non consenta la copertura integrale della Quota Sociale.

4. L'integrazione della quota sociale della retta ha lo scopo di garantire ai soggetti di cui ai co.1 e 2, in condizione di elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia tali da non consentire il mantenimento a domicilio che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui hanno necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

5. Per le persone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune, nei limiti delle disponibilità e degli equilibri di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della Quota Sociale.

6. La persona assistita, per avere diritto alla concessione dell'intervento economico integrativo comunale, deve dimostrare l'incapacità di coprire la Quota Sociale presentando apposita istanza documentata e dichiarando la propria situazione economica secondo le modalità di cui al presente regolamento. In assenza di tale documentazione il richiedente non ha diritto

alla concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

Articolo 42 – Concessione della integrazione della Quota Sociale

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :
 - a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
 - b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della Quota Sociale a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.
3. In situazioni eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Comune potrà provvedere all'introito ed alla gestione delle provvidenze pensionistiche ed indennitarie a favore delle persone in carico ed ospitate presso strutture protette, come sopra definite.

Articolo 43 - Misura della integrazione della Quota Sociale

1. Ai fini della integrazione della quota sociale, si assume quale limite massimo della integrazione comunale il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture (accreditate e contrattualizzate) del territorio di riferimento, come determinato annualmente con atto del Comune, che in fase di prima applicazione è pari a:
RSA = € 70,00
RSD = € 82,00
CAH = € 95,00
CSS = € 110,00
2. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E., determinato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e degli ulteriori criteri di cui al presente regolamento.
3. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
4. In presenza di bene immobili, non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

Articolo 44 – Istanza di integrazione – Istruttoria – Ammissione al beneficio

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della Quota Sociale, i soggetti di cui all'articolo 38 e seguenti, o chi ne cura gli interessi devono presentare domanda al Comune, su apposito modulo, corredata da idonea

documentazione, ai fini della definizione di specifico progetto individuale, ex articolo 14 della legge 328/2000, secondo quanto stabilito dall'art. 41:

- ☐ documentazione medica, rilasciata da medico o struttura del servizio pubblico, che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere della persona anziana e/o con disabilità presso il proprio domicilio;
- ☐ verbale di invalidità;
- ☐ D.S.U. e attestazione I.S.E.E.
- ☐ documentazione circa la situazione reddituale, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data della presentazione della istanza;
- ☐ documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare (estratti conto degli ultimi dodici mesi) alla data della presentazione della istanza;
- ☐ dichiarazione con impegno espresso ad aggiornare il Comune della permanenza dei presupposti per l'erogazione e delle variazioni significative, da comunicarsi entro 20 giorni, pena la revoca del contributo;
- ☐ dichiarazione della struttura sui costi a carico del ricoverato.

La mancata o incompleta presentazione della relativa documentazione comporta l'esito negativo circa la richiesta di integrazione della Quota Sociale.

2. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale e per calibrarlo nel modo più opportuno.
3. Nel caso di persone sole o in stato di abbandono o in situazioni di particolare gravità, non gestibili a domicilio, il Servizio Sociale Comunale potrà attivare gli interventi necessari, anche in deroga ai presenti criteri.
4. L'ufficio comunale competente istruirà la relativa pratica calcolando il contributo a carico del Comune, tenuto conto della documentazione presentata, quale differenza tra le somme nette annue disponibili al momento della istanza e la Quota Sociale a carico del beneficiario, cui sarà assicurata in libera disponibilità una quota mensile massima di €. 150,00. In casi eccezionali sarà possibile lasciare nella disponibilità dell'utente una quota mensile di importo differente in relazione a quanto previsto dal PAI. Per situazioni problematiche derivanti da valore della componente patrimoniale ISEE relativa alla casa di abitazione, penalizzante per la persona beneficiaria, l'istanza potrà essere rivalutata sulla base di apposita relazione sociale.
5. L'accesso al contributo è inoltre subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:
 - ☐ idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o diversamente abile, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
 - ☐ possesso da parte della struttura residenziale di opportuna comunicazione preventiva d'esercizio/autorizzazione al funzionamento/accreditamento; degli standard strutturali e gestionali, e di ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate.
6. Al termine dell'istruttoria, l'integrazione della Quota Sociale è stabilita dal Responsabile di Servizio, in base ai principi di cui ai presenti criteri, con comunicazione dell'esito entro il termine di giorni 60 dalla istanza.

7. In caso di esito positivo, il diritto all'erogazione del contributo decorrerà dal mese successivo alla conclusione del procedimento.
8. Nel caso di impossibilità di presentare la documentazione prevista per l'accesso alla integrazione della retta, il Comune riconosce un contributo pari al valore della quota sociale praticata dalla struttura ospitante per un periodo massimo di due mesi. In caso di mancata presentazione della documentazione prevista, dopo tale periodo, l'istanza si considera con esito negativo con onere a totale carico della persona interessata ed il conseguente recupero di quanto anticipato.
9. Nel caso in cui il beneficiario della integrazione percepisca arretrati reddituali o indennitari ovvero diventi titolare di beni successivamente al riconoscimento della integrazione, il Comune potrà rivalersi per il recupero delle contribuzioni erogate.

Articolo 45 – Revoca – Sospensioni e verifiche

1. L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato. L'interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano a comunicare al Comune entro 3 giorni le suddette evenienze.
2. Si impegnano inoltre a segnalare assenze certificate di ricovero ospedaliero comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto. In tal caso il contributo comunale, a conguaglio, verrà diminuito proporzionalmente.
3. In caso di ridefinizione della retta il contributo economico verrà ridefinito proporzionalmente secondo i criteri di calcolo di cui all'art. precedente.
4. L'utente è tenuto ad aggiornare l'attestazione ISEE entro il 31-03 di ciascun anno, pena il decadimento del beneficio; l'attestazione ISEE dovrà essere corredata dalla:
 - ☐ documentazione circa la situazione reddituale, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data della presentazione della istanza;
 - ☐ documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare (estratti conto degli ultimi dodici mesi) alla data della presentazione della istanza.
5. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalla Autorità competenti le verifiche necessarie. A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all'interessato, potrà assumere informazioni presso le Amministrazioni competenti.
6. In caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'I.S.E.E. e nei documenti di cui agli artt. precedenti ed in caso di mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta il soggetto decade dal beneficio, con conseguente restituzione di quanto percepito dal Comune a titolo di contributo per integrazione della quota sociale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.
7. Il Comune potrà convenzionarsi in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, con strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali per disabili e anziani che, ai sensi della normativa vigente, siano autorizzate al funzionamento e accreditate con la Regione, per favorire

una priorità d'accesso e condizioni vantaggiose per i propri residenti.

Articolo 46 – Servizi residenziali per persone con disabilità psichiatrica

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disagi psichici, clinicamente stabilizzati, anche portatori di cronicità residuali, ma in grado di sufficienti autonomie per vivere in soluzioni abitative a bassa intensità di assistenza. Esse sono individuate dai Servizi della A.S.S.T, che attuano la presa in carico sulla base di in Piano di trattamento individualizzato.

Articolo 47 – Caratteristiche dell'intervento dei servizi residenziali per persone con disabilità psichiatrica

1. La residenzialità leggera può costituire il completamento del percorso riabilitativo per persone che hanno attraversato le precedenti forme di residenzialità a più alta intensità riabilitativa e/o assistenziale, ma può ricevere anche inserimenti di persone che necessitano di una abitazione a bassa protezione.

2. Sono destinatari degli interventi:

- a) persone maggiorenni
- b) persone che in relazione alle autonomie di base ed alle abilità residue dimostrino una discreta cura di sé ed un'autonomia nella gestione economica
- c) persone che sappiano orientarsi nel territorio, sapendosi gestire con l'aiuto del personale presente nell'appartamento nei momenti salienti della giornata e disponibile anche su chiamata
- d) persone che siano in grado di riconoscere situazioni di emergenza e conseguentemente chiedono aiuto (imprevisti domestici, ecc.)
- e) persone con sufficienti capacità relazionali.

Articolo 48 - Compartecipazione al costo dei servizi residenziali a favore di persone con disabilità psichiatrica – Residenzialità leggera

1. Gli oneri relativi alle necessità sociali e di vita quotidiana sono coperti con specifica retta che comprende i cosiddetti costi sociali.

2. Sulla base di specifico accordo, alla data di prima applicazione, la retta è pari ad €. 19,00 giornalieri, che sono coperti dalle risorse in capo alla persona beneficiaria, sulla base di specifico progetto individualizzato, e del Comune di residenza, nel caso di insufficienza delle disponibilità in capo alla persona coinvolta.

Articolo 49 - Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- RDL 20 luglio 1934, n. 1404 "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni"
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122.
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";

- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- D.G.R. Regione Lombardia X/3230 del 6.03.2015 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”
- Piano di Zona
- Statuti dei Comuni

